

ATTO N. DD 3148

DEL 13/08/2020

Rep. di struttura DD-UA4 N. 395

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 172 “del Colle delle Finestre” dal km 0+000 al km. 1+200 in centro abitato dei Comuni di Susa e Meana di Susa (TO).

Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere per lavori di bitumatura del piano viabile.

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lungo la rete viabile provinciale dell’Unità Operativa n.6 – Anno 2019;
- la ditta Co.Ge.Fa. S.p.A. - Via Pianezza 17 - 10149 Torino è l’impresa esecutrice dei lavori con Direttore di Cantiere Geom. Daniel PUCCIO (tel. 335 6634208);
- tra gli interventi previsti le limitazioni prevedono occupazione della corsia di marcia e relativo restringimento della carreggiata, con istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri sulle strade a due corsie ed alla chiusura della corsia di marcia con deviazione del traffico sulla corsia di opposta, con possibili brevi interruzioni del transito e su strade di ridotte dimensioni con chiusura totale e temporanea per brevi tratti con deviazione del traffico in loco con segnaletica di cantiere a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- il Direttore dei Lavori E.C.S.E. è l’Ing. Marco BENSO mentre il Direttore Operativo e Responsabile di Unità Operativa è il Geom. Benedetto SILVESTRI, entrambi Funzionari della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino.

Visti il D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla

regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell'area di cantiere mediante istituzione di senso unico alternato per mezzo di semafori mobili di cantiere o movieri, limitazione di velocità max. di 30km/h e divieto di sorpasso, con possibili brevi interruzioni del transito veicolare max 30 minuti e su strade di ridotte dimensioni con chiusura temporanea e totale per brevi tratti con deviazione del traffico in loco con segnaletica di cantiere a cura della ditta esecutrice dei lavori, onde consentire le lavorazioni di bitumatura del piano viabile.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 6 Geom. Benedetto SILVESTRI.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare l'istituzione di senso unico alternato per mezzo di semafori mobili di cantiere o movieri, secondo lo schema di cui alla tavola 64-65-66 del Disciplinare Tecnico del 10.07.2002, limitazione di velocità max. di 30km/h e divieto di sorpasso, con possibili brevi interruzioni del transito veicolare max 30 minuti e su strade di ridotte dimensioni con chiusura temporanea e totale per brevi tratti con deviazione del traffico in loco con segnaletica di cantiere a cura della ditta esecutrice dei lavori, sulle seguenti strade, tra le progressive indicate

nella seguente tabella:

COMUNE	SP	DENOMINAZIONE	Progr Km Inizio	Progr Km Fine	CANTIERE tipo	DATA INTERVENTO suscettibile di variazioni
Susa / Meana di Susa	172	del Colle delle Finestre	0+000	1+200	senso unico alternato con semafori o movieri / chiusura della strada eventuale nel tratto a strada ridotta per 30 minuti esclusi mezzi di soccorso e trasporto pubblico	Dal 24/08/2020 al 28/08/2020 dalle ore 7.30 alle ore 18.30

- La ditta esecutrice Co.Ge.Fa. S.p.A. con sede in Via Pianezza 17 - 10149 Torino con Direttore di Cantiere Geom. Daniel PUCCIO (tel. 335 6634208);
- Il Direttore dei Lavori e C.S.E. Ing. Marco BENSO (tel. 349/4163543) ed il Direttore Operativo e Responsabile di Unità Operativa Geom. Benedetto SILVESTRI (tel. 349/4163147), entrambi Funzionari della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della

Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020” oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio del tratto stradale per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito del tratto di strada a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne questa Direzione Viabilità 2 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

Si dispone che la ditta Co.Ge.Fa. S.p.A. in qualità di esecutrice dei lavori rimarrà responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre alla posa dei previsti cartelli preventivi di informazione agli utenti di “segnaletica orizzontale in rifacimento” mantenendo sollevato ed indenne il Servizio Viabilità 2 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 13/08/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani per Sabrina Bergese